

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DELLE CINQUE DIPENDENTI ENEA COMPONENTI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Premesso che:

- l'Art. 42 bis, 3° comma, lettera c) del CCNL 1998-2001 per il personale non dirigente prevede l'elezione di n. 5 componenti elette dalle dipendenti dell'Ente;
- l'Art. 42 bis, 4° comma prevede che il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) nella sua prima composizione indica le elezioni delle componenti secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale.

Il CPO, nella sua prima composizione (componenti designate dalla Direzione dell'Ente e dalle Organizzazioni sindacali) nella Sua prima riunione approva il presente Regolamento Elettorale per l'elezione della terza componente, fissa la data delle elezioni ed approva il calendario per gli adempimenti elettorali (all. 1 al presente Regolamento).

Il Regolamento viene diffuso a cura della Direzione Centrale Risorse Umane (nel seguito indicata come RUM) a tutte le Unità ENEA, i cui Responsabili garantiscono l'informazione alle dipendenti e provvedono inoltre all'invio del Regolamento alle dipendenti fuori sede per ragioni di servizio o altra causa (aspettativa, malattia, comando, congedo, ecc.).

Art. 1 Commissione Elettorale Centrale (CEC)

Il CPO nella sua prima composizione assume la veste di Commissione Elettorale Centrale (nel seguito indicata come CEC) e assicura il necessario coordinamento alle Commissioni Elettorali Locali (nel seguito CEL). Alla CEC deve essere fatto riferimento per qualsivoglia problema connesso alle elezioni.

La CEC nella sua prima riunione elegge la Presidente e la Segretaria che restano in carica fino al compimento di tutte le operazioni elettorali.

L'indirizzo di tale organismo è:

Commissione Elettorale Centrale/Comitato per le pari Opportunità – ENEA c/o
Direzione Centrale Risorse Umane
Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76
00196 ROMA

La Presidente convoca tutte le componenti la CEC per iscritto a mezzo fax e/o posta elettronica.

Le riunioni si intendono valide con la presenza di almeno 8 componenti della CEC.

Le decisioni sono prese a maggioranza con voto palese. In caso di parità è determinante il voto della Presidente.



La RU assicura, coordinandosi con i competenti servizi ENEA coinvolti e il protocollo, la raccolta di tutta la corrispondenza, pacchi e plichi indirizzati a detto organismo che devono essere mantenuti sigillati garantendone la riservatezza.

Art. 2 Le Commissioni Elettorali Locali (CEL)

In ciascun Centro ENEA, dove risultino in organico almeno 10 dipendenti come individuate nell'art. 4, devono essere istituite, a cura delle Direzioni di Centro, apposite Commissioni Elettorali Locali (CEL) che curino l'organizzazione delle elezioni.

Le Direzioni di Centro delegano al riguardo un proprio Rappresentante, e, ove esistano Sedi distaccate afferenti al Centro stesso un Rappresentante di Sede e ne comunicano il/i nominativo/i per iscritto alla CEC sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le CEL devono essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 6 dipendenti i cui nominativi sono sorteggiati, pubblicamente, fra tutte le dipendenti in organico. Alle Direzioni di ciascun Centro verrà inviato dalla CEC un sistema da utilizzarsi per le operazioni di sorteggio e indicato dalla CEC un referente per gli aspetti tecnici per l'utilizzo del sistema.

Il sorteggio dei nominativi (in numero triplo rispetto al reale fabbisogno al fine di tener conto di possibili rinunce e/o impedimenti) viene effettuato dopo che la CEC ha comunicato, per iscritto, i nominativi delle candidate e delle rappresentanti delle liste ammesse, al fine di escluderli dall'elenco delle sorteggiabili, da cui sono altresì esclusi i nominativi delle componenti la CEC. Le eventuali sostituzioni che si rendano necessarie a seguito di rinuncia e/o impedimento, seguono l'ordine di sorteggio.

Sulla base degli organici di ciascun Centro, le CEL sono composte da un numero di dipendenti come di seguito indicato:

- Bologna	3
- Brasimone	3
- Casaccia	6
- Frascati	3
- Portici	3
- Roma Sede	3
- Saluggia	3
- Santa Teresa	3
- Trisaia	3

Al fine di determinare il numero di CEL da costituire, RU fornisce a ciascuna Direzione di Centro, e per conoscenza alla CEC, gli elenchi nominativi delle dipendenti in organico, aggiornati all'ultimo giorno del mese di insediamento del CPO e suddivisi per Centri.

Gli elenchi nominativi forniti alla CEC devono altresì evidenziare le dipendenti in organico nei Centri ENEA che contano meno di 10 dipendenti e nelle Sedi ENEA (con indicazione del Centro a cui afferiscono) le dipendenti che si trovano fuori sede per ragioni di servizio o altra causa (aspettativa, malattia, congedo, comando, etc.) ed i relativi indirizzi.

Le Direzioni di Centro provvedono, secondo le istruzioni ricevute unitamente al sistema informatico, ad escludere dal sorteggio le candidate, le rappresentanti di lista, le componenti la CEC e le dipendenti che si trovano fuori sede per ragioni di servizio o altra causa.

Le CEL devono essere formalmente istituite almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

Ogni CEL, all'atto del suo insediamento, nomina la Presidente e la Segretaria che restano in carica fino al compimento delle relative operazioni elettorali.

Nel corso della loro operatività le CEL si intendono validamente costituite qualora siano presenti i due terzi delle loro componenti.

Art. 3 Presentazione delle liste

Entro le ore 15 del quarantacinquesimo giorno precedente le elezioni devono essere presentate alla CEC le liste che devono obbligatoriamente contenere il nome ed il cognome di ciascuna delle candidate; non esistono limiti nel numero di candidate presenti in ciascuna lista; tali nominativi non possono essere successivamente variati. Le liste devono indicare, inoltre, il nominativo della/e Rappresentante/i di lista che deve/ono essere persona/e diversa/e dalle Candidate.

Ogni lista deve essere corredata da una dichiarazione di accettazione da parte di ciascuna candidata.

Le liste sono numerate dalla CEC secondo l'ordine di presentazione; a tale scopo le buste sigillate e che restano tali sino al momento della loro consegna alla suddetta Commissione, devono portare la dicitura "CONTIENE LISTA PER ELEZIONE COMPONENTE ELETTIVA COMITATO PARI OPPORTUNITA'. NON APRIRE LA BUSTA".

Il Protocollo RUM deve apporre su ciascuna busta la data e l'ora esatta della ricezione.

La CEC controlla la regolarità formale dell'ammissibilità delle suddette liste, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 42 bis citato in premessa comma 3-c. In particolare per quanto attiene le firme di presentazione delle liste si stabilisce che tali firme sono ritenute valide solo se accompagnate dall'indicazione del numero di riferimento corrispondente ad un documento di identità quali: passaporto, carta di identità, patente auto, badge ENEA.

Per ragioni di uniformità e per facilitare i relativi controlli, per la raccolta delle firme, deve essere seguito lo schema seguente:

COGNOME E NOME - SEDE DI LAVORO – TEL. INT. - ESTREMI DOC.IDENTITÀ - FIRMA

E' consentita la possibilità di avallare con la propria firma la presentazione di una sola lista. Pertanto le firme eventualmente riscontrate in calce a più di una lista, non sono ritenute valide per nessuna lista. Le liste sono ammesse unicamente se supportate da un numero di firme non inferiore al 5% delle dipendenti aventi diritto al voto, ritenute valide dalla CEC sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 42 bis citato in premessa e dal presente Regolamento.



La CEC può inoltre effettuare controlli a campione sulla regolarità delle firme stesse contattando telefonicamente le firmatarie.

Entro cinque giorni dalla presentazione delle liste, la CEC provvede a comunicare a tutte le Direzioni dei Centri ENEA interessati e alle Rappresentanti di lista, i nominativi delle candidate e delle Rappresentanti delle liste ammesse. Deve essere contestualmente comunicata alla/e Rappresentante di lista l'eventuale mancata ammissione e i motivi che hanno determinato l'esclusione.

Avverso la mancata ammissione della lista è possibile presentare istanza di riesame entro dieci giorni dalla data della comunicazione di esclusione e la CEC deve decidere sull'istanza di riesame entro dieci giorni dandone formale comunicazione alla Rappresentante di lista.

Art. 4 Elettorato attivo, passivo e sottoscrizione liste

a) Possono votare tutte le dipendenti ENEA in organico alla data delle elezioni, comprese le dipendenti in periodo di prova ed escluse quelle con contratto a tempo determinato avente durata inferiore ad un anno.

b) Possono essere votate tutte le dipendenti ENEA in organico al momento di insediamento del CPO nella sua prima composizione, comprese le dipendenti in periodo di prova ed escluse quelle con contratto a tempo determinato avente durata inferiore ad un anno.

c) Possono sottoscrivere le liste tutte le dipendenti ENEA in organico al momento di insediamento del CPO nella sua prima composizione, comprese le dipendenti in periodo di prova ed escluse quelle con contratto a tempo determinato avente durata inferiore ad un anno.

Art. 5 Campagna elettorale

I Rappresentanti di Centro e/o Sede, su richiesta delle Rappresentanti di lista, hanno cura di indire, presso ciascun Centro e/o Sede, durante l'orario di lavoro, una o più assemblee per l'illustrazione, anche contestuale, dei programmi elettorali e per la presentazione delle candidate di ciascuna lista.

I Direttori di Centro assegnano a ciascuna lista ammessa spazi all'interno dei Centri stessi per l'affissione di documentazione di propaganda elettorale.

Per l'organizzazione e la partecipazione alle assemblee di cui al punto 4 del Regolamento Elettorale sono concesse 10 ore di permessi retribuiti.

Le Componenti la CEC sono disponibili a partecipare alle assemblee dei rispettivi Centri di appartenenza e/o di quelli loro limitrofi per poter fornire qualsivoglia chiarimento utile alla migliore comprensione dei meccanismi elettorali.

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal quindicesimo giorno precedente le elezioni e dovrà terminare ventiquattro ore prima dell'apertura del seggio elettorale.



Art. 6 Elezioni e modalità di svolgimento

La stampa delle schede elettorali, dei modelli di verbale, degli elenchi nominativi delle aventi diritto al voto suddivisi per ogni singolo Centro che abbia in organico più di 10 dipendenti è a cura di RUM, che consegna il materiale alla CEC entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni.

Le schede elettorali sono firmate da una delle componenti la CEC. Successivamente RU le spedisce entro il decimo giorno precedente le elezioni, in plico sigillato unitamente ai suddetti elenchi nominativi e verbali, a tutte le Direzioni dei Centri ENEA che le conservano fino alla data di inizio delle procedure di elezione, momento in cui sono prese in carico dalle CEL.

La CEC entro il dodicesimo giorno precedente le elezioni predispone il materiale elettorale per le dipendenti in organico nei Centri che contano meno di 10 dipendenti, per quelle delle Sedi ENEA e per quelle che si trovano fuori sede per ragioni di servizio o altra causa (aspettativa, malattia, comando, congedo, ecc.).

Detto materiale verrà spedito a cura di RUM.

Le Direzioni di Centro provvedono a predisporre i seggi elettorali tali da garantire la necessaria segretezza del voto e a fornire un'urna sigillabile tra un giorno e l'altro di votazione.

Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi le CEL si riuniscono e verificano che sia pronto quanto occorre per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto, ricevendo dalle Direzioni di Centro il plico contenente le schede, gli elenchi nominativi e i verbali.

La Presidente constata l'integrità del plico, lo apre e ne verifica il contenuto e lo verbalizza.

Al termine dell'orario di votazione di ciascun giorno le urne nonché l'elenco dei nominativi e le schede timbrate devono essere chiusi in un plico sigillato e conservato in un locale sotto la diretta responsabilità della Presidente della CEL.

L'ubicazione dei seggi è stabilita dalle CEL in accordo con le Direzioni di Centro in funzione della praticità e facilità di accesso.

Presso il Centro della Casaccia, data la consistenza numerica delle dipendenti in organico, sono costituiti due seggi.

Le elezioni hanno luogo, contestualmente, in tutti i Centri dell'ENEA, nei due giorni decisi dalla CEC nella sua prima riunione. I seggi restano aperti per tutto il normale orario di lavoro. Nel caso in cui tutte le dipendenti in organico abbiano già esercitato il loro diritto le CEL possono chiudere anticipatamente i seggi evidenziando nel verbale di chiusura tale circostanza.

Le CEL forniscono ad ogni elettrici una scheda, debitamente firmata da una delle

4

ge hm A 5

componenti la CEC, e fanno firmare il tabulato riportante l'elenco di tutte le dipendenti aventi diritto al voto.

Le urne ove sono immesse le schede, unitamente al tabulato riportante l'elenco e le firme delle dipendenti che hanno votato ed ai verbali, sono inviate sigillate alla CEC tramite le Direzioni di Centro. Dette Direzioni, affiancate da una componente le rispettive CEL, garantiscono l'utilizzo del mezzo più sicuro e rapido di spedizione e consegna del materiale suddetto all'indirizzo della CEC entro e non oltre le ore 15 del settimo giorno successivo alla chiusura delle urne.

L'ottavo giorno successivo alla chiusura delle urne la CEC effettua, pubblicamente, lo scrutinio delle schede ed il conteggio globale dei voti.

La CEC procede alle operazioni di scrutinio come segue:

- controlla che all'elenco delle votanti, proveniente da ciascun Centro ENEA corrisponda un pari numero di schede chiuse;
- immette le schede ancora chiuse in un unico contenitore unitamente a quelle provenienti dalle dipendenti che hanno esercitato il diritto di voto per posta al fine di garantire l'assoluto anonimato anche sulla provenienza delle schede scrutinate.

La CEC elabora la graduatoria delle candidate appartenenti alle varie liste proclamando le elette; la stessa CEC provvede a verbalizzare quanto sopra ed a rendere noto, con un comunicato, l'esito delle elezioni. Qualora entro 10 giorni dalla data del comunicato della CEC non pervenga alla stessa alcuna istanza di riesame, l'esito si intende definitivo e viene comunicato alla Presidenza dell'Ente per il seguito di competenza.

In caso di istanza di riesame la CEC provvede ad esaminarlo ed a rispondere entro 30 gg. dalla data di ricezione dello stesso.

Le modalità di voto sono le seguenti:

- ogni elettrici esprime una sola preferenza;
- per la nomina delle cinque Rappresentanti viene utilizzato il metodo uninominale;
- risultano elette le candidate che, indipendentemente dalla lista di appartenenza hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- a parità di preferenze viene effettuato dalla CEC il sorteggio fra i nominativi;
- la CEC proclamerà le cinque elette e provvederà altresì a pubblicare la graduatoria delle votate;
- in caso di rinuncia da parte di una delle elette subentra la prima delle non elette.

Art. 7 Voto per posta

Le dipendenti in organico nei Centri ENEA che ne contano meno di 10 dipendenti, nelle Sedi ENEA e quelle fuori sede per ragioni di servizio o altra causa (aspettativa, malattia, comando, congedo, ecc.) ricevono il materiale elettorale direttamente dalla CEC ed esercitano il loro diritto di voto tramite posta.

Le dipendenti che prevedono di effettuare missioni o di usufruire di ferie nei giorni di svolgimento delle elezioni possono richiedere alle CEL di competenza la consegna anticipata della scheda elettorale ed esercitare il diritto di voto per posta.

4

gl Lu A 6

L'esercizio del diritto del voto per posta avviene come segue:

- la RU invia a ciascuna dipendente il materiale elettorale predisposto dalla CEC unitamente ad una copia del regolamento elettorale ed alle buste per la restituzione della scheda;
- la scheda elettorale compilata deve essere inserita in una busta sigillata su cui non deve essere indicato nulla; questa, a sua volta, deve essere chiusa in un'altra busta che dovrà contenere altresì un biglietto con il nominativo della elettrici, scritto in modo leggibile e con la relativa firma;
- la busta esterna deve portare in evidenza la seguente dicitura: "NON APRIRE. CONTIENE SCHEDA ELETTORALE" e deve essere spedita all'indirizzo della CEC di cui all'art. 1. Le buste devono pervenire entro e non oltre le ore **15 del settimo giorno successivo alla chiusura dei seggi.**

Art. 8 Nullità di voto

Debbono ritenersi nulli i voti quando l'elettrice:

- abbia espresso più di una preferenza;
- abbia compilato una scheda diversa da quelle firmate e distribuite dalla CEC;
- abbia segnato la scheda in modo tale da far riconoscere la propria identità;
- abbia cancellato o comunque corretto la preferenza espressa;
- abbia fatto pervenire il suo voto per posta oltre il termine previsto all'art. 7

Art. 9 Copertura finanziaria

La copertura delle spese relative allo svolgimento delle elezioni è garantita dal fondo iscritto nel Bilancio ENEA per il CPO.

g

gh br A MB 7

ELEZIONI COMPONENTE ELETTIVA CPO ENEA

Oggetto	Termini	Data
Riunione di insediamento CPO		
Comunicazione a CEC da Direzioni Centro nominativo proprio rappresentante	60 gg prima delle elezioni	
RUM fornisce alle Direzioni Centro elenco lavoratrici in organico aggiornato all'ultimo giorno del mese di insediamento del CPO	60 gg prima delle elezioni	
Scadenza presentazione liste a CEC entro h. 15	45 gg prima delle elezioni	
Comunicazione accettazione liste		
<i>oppure</i>	40 gg prima delle elezioni	
Comunicazione mancata ammissione		
Presentazione eventuale istanza di riesame avverso mancata ammissione lista	10 gg dopo la comunicazione	
CEC esamina l'istanza e comunica esito	10 gg dopo il ricevimento dell'istanza	
CEC comunica a Direzione Centri i nominativi dei candidati e rappresentanti di lista	40 gg prima delle elezioni	
	<i>oppure</i> dopo l'esame dell'istanza	
Costituzioni CEL per ogni Centro	almeno 15 gg prima delle elezioni	
Assemblee locali nei Centri	dal 15° giorno prima delle elezioni a 24 ore prima dell'apertura dei seggi	
RUM consegna a CEC schede elettorali stampate ed elenchi elettorali da firmare	entro il 15° giorno prima delle elezioni	
CEC predispone materiale elettorale per i Centri con meno di dieci dipendenti	entro il 12° giorno prima delle elezioni	
Invio schede elettorali da RUM a Direzioni Centro	entro il 10° giorno prima delle elezioni	
Le CEL ricevono da Dir. Centro materiale e verificano che tutto materiale sia OK	quarantotto ore prima delle elezioni	
<i>Elezioni per tutto l'orario di lavoro</i>		
Schede inviate per posta devono pervenire entro	le ore 15.00 del settimo giorno dopo le elezioni	
urne schede e tabulati dei votanti inviate da Dir. Centro devono pervenire a CEC entro	le ore 15.00 del settimo giorno dopo le elezioni	
Scrutinio pubblico schede elettorali	ottavo giorno dopo le elezioni	
Comunicato provvisorio esito elezioni	giorno seguente lo scrutinio	
Eventuale istanza avverso l'esito delle elezioni	10 gg dalla comunicazione dell'esito delle elezioni	
Esame dell'istanza e risposta della CEC	30 gg dalla data di ricezione	
CEC comunica a Presidente risultati voto		

CEC: Commissione Elettorale Centrale (CPO nella sua prima composizione)

CEL: Commissioni Elettorali Locali

g




 AP[Data]